



# Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 228 del 14/11/2013**

### **OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013. ADOZIONE.**

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di NOVEMBRE alle ore 14:05, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

<b>1 Pasquale RIZZO</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2 Dott. Domenico CAPUTO</b>	<b>Assessore</b>
<b>3 Sandro SAPONARO</b>	<b>Assessore</b>
<b>4 Arch. Massimo GUERRIERI</b>	<b>Assessore</b>
<b>5 Marcello BRACCIALE</b>	<b>Assessore</b>
<b>6 Dott.ssa Giuliana Giannone</b>	<b>Assessore</b>
<b>7 Dott.ssa Alessandra STEFANO</b>	<b>Assessore</b>

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

**Presiede la Seduta IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO**

**Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.**

**Assiste Segretario Generale Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE**

**Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 266 del 14/11/2013**  
**REGOLARITA' TECNICA**

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co  
14/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

**REGOLARITA' CONTABILE**

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co  
14/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **266 del 14/11/2013** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

**L'assessore al Bilancio e Programmazione, d.ssa Giuliana Giannone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Area 1:**

Dato atto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.);

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato decreto legislativo che, testualmente, recitano:

*“2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificatamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13/08/2011

b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 e in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/4/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che, all'art. 1 prevede:

**“Art. 1 - Definizione dell'aliquota di compartecipazione**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,5%.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.”

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

**D E L I B E R A**

A. Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente deliberato:

a) Per l'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., come in premessa istituita, è stabilita nella misura dello 0,8%, e a tal fine si rettifica l'art. 1 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/4/2007, nel testo che segue:

**“Art. 1 - Definizione dell'aliquota di compartecipazione**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita, con decorrenza dal 01/01/2013, nella percentuale dello 0,8%.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche dello stesso.”

b) ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

c) di dichiarare la presente, con votazione separata, unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ORIGINALE**

<b>Impegno di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Pasquale RIZZO

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

[\*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[\*] è stata comunicata con nota prot. n. 23558 in data 15/11/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 15/11/2013 N. 1279 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2013

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

**San Pietro V.co, li 14/11/2013**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE